



SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA aderente alla Conf.s.a.l.
segreteria provinciale di Venezia
Via A. Aleardi, 80 – 82, 30172 VENEZIA-MESTRE
Tel. 041958464 (2 linee r.a.)
www.snalsvenezia.it snals@snalsvenezia.it

Venezia-Mestre 22.09.2026

SCHEDA SNALS

Inizio anno scolastico e adozione dell'orario ridotto: il docente è obbligato a compensare le ore di servizio non prestate?

All'avvio di ogni anno scolastico si ripresenta puntualmente una problematica che coinvolge migliaia di insegnanti e dirigenti: l'adozione dell'**orario ridotto delle lezioni**. Nei primi giorni (o settimane) di scuola, a causa della mancanza dell'organico completo, di ragioni logistiche o di problemi legati ai trasporti, molte istituzioni scolastiche scelgono di far uscire gli studenti in anticipo, riducendo l'orario giornaliero.

In questo scenario sorge spontaneo un quesito legale e contrattuale: **le ore di insegnamento non prestate dai docenti rispetto al loro orario settimanale d'obbligo costituiscono un debito orario da recuperare nel corso dell'anno?**

La risposta a questa domanda è **no**. Salvo specifiche eccezioni deliberate dagli organi collegiali o contrattualizzate, il personale docente **non ha alcun obbligo di recuperare le ore** non svolte a causa della riduzione dell'orario stabilita dalla dirigenza.

La questione trova la sua prima e fondamentale risposta nei principi generali del diritto del lavoro e, nello specifico, nell'**articolo 1256 del Codice Civile**. La norma stabilisce che l'obbligazione si estingue quando la prestazione diventa impossibile per una causa non imputabile al debitore (in questo caso, il docente).

Nel momento in cui il Dirigente Scolastico, per motivi organizzativi non imputabili al corpo docente, predispone un orario ridotto delle lezioni, l'amministrazione esprime

l'impossibilità di ricevere la prestazione lavorativa nella sua interezza. Di conseguenza:

- il docente si dichiara **a disposizione** per l'intero suo orario di cattedra;
- la mancata prestazione delle ore restanti configura un caso di **legittimo impedimento della ricezione del servizio** da parte del datore di lavoro;
- non maturando alcun debito orario, il docente conserva intatto il diritto all'**intera retribuzione mensile**.

L'orario di servizio dei docenti è regolato dal **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL)**. Il testo contrattuale definisce l'orario settimanale d'insegnamento (es. 18 ore nella scuola secondaria, 22 ore più 2 di programmazione nella scuola primaria, 25 ore nella Scuola dell'Infanzia).

Nessuna norma contrattuale o di legge prevede che le ore non prestate per causa di forza maggiore o per decisione organizzativa unilaterale della scuola debbano essere "restituite" o cumulate come "tesoretto" per supplenze future.

Esistono tuttavia delle importanti distinzioni da fare in base alle delibere del **Consiglio di Istituto** e del **Collegio dei Docenti**:

1. se l'orario è ridotto a 50 o 55 minuti per ragioni strutturali o collegate ai trasporti (deliberate dal Consiglio di Istituto, per es. riduzione oraria per cause di forza maggiore esterne), la Circolare Ministeriale n. 243/1979 e i successivi orientamenti giurisprudenziali confermano che non sussiste alcun obbligo di recupero per i docenti.
2. se la riduzione temporanea dell'orario è stata preventivamente concordata e deliberata dal Collegio dei Docenti nell'ambito del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), per esempio riduzione per motivi didattici o programmazione interna, prevedendo esplicitamente forme di flessibilità e recupero (es. progetti pomeridiani, potenziamento, attività alternative), in questo unico caso il docente è tenuto ad adempiere a quanto deliberato dall'organo collegiale di cui fa parte.

A inizio anno scolastico, il Dirigente ha la facoltà di utilizzare i docenti in servizio per l'intero loro orario contrattuale, ma **esclusivamente durante i giorni e le ore in cui i docenti sono regolarmente in servizio** secondo il calendario della settimana.

- il Dirigente può impiegare i docenti rimasti liberi dall'insegnamento frontale per svolgere attività di accoglienza, sostituzione di colleghi assenti, riorganizzazione

dei laboratori o altre attività deliberate all'inizio dell'anno, purché rientrino nell'orario giornaliero previsto.

- il Dirigente NON può imporre una “**banca delle ore**” o pretendere che il docente ritorni a scuola in orari pomeridiani o nei mesi successivi per coprire le ore “perse” nelle prime settimane, a meno che tale modalità non sia normata da un accordo in sede di contrattazione integrativa d'istituto.

L'adozione dell'orario ridotto nei primi giorni di scuola è un provvedimento di natura gestionale e organizzativa che ricade sotto la responsabilità dell'Amministrazione. I docenti, avendo sottoscritto un contratto che li vede pronti a prestare servizio secondo il normale calendario, non possono essere considerati “debitori” di ore a causa dell'inefficienza o dei ritardi del sistema scolastico nel completamento degli organici.

Qualsiasi richiesta unilaterale di “recupero coatto” delle frazioni orarie non prestate a inizio anno è da ritenersi priva di fondamento normativo e illegittima dal punto di vista contrattuale.

La Segreteria Provinciale SNALS di Venezia